

N. 02964/2011 REG.PROV.CAU.

N. 06010/2011 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Ter)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 6010 del 2011, proposto da: Soc. Karnak S.p.a., in persona del legale rappresentante p. t., rappresentata e difesa dall'avv. Angelo Clarizia, presso il cui studio è domiciliata elettivamente in Roma, via Principessa Clotilde, 2;

contro

Ferservizi S.p.a., in persona del legale rappresentante p. t., rappresentata e difesa dagli avv. ti Domenico Galli e Valentina Paoletti Gualandi, con domicilio eletto presso il loro studio in Roma, piazza della Croce Rossa, 2/B;

nei confronti di

Soc. Errebian S.p.a., in persona del legale rappresentante p. t., rappresentata e difesa dagli avv. ti Marco Rago e Paolo D'Onorio De Meo, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, via Cola di Rienzo, 264;

per l'annullamento,

previa sospensione dell'efficacia,

della nota dell'8 giugno 2011 con cui veniva comunicata la revoca dell'aggiudicazione definitiva della gara svolta in modalità telematica per la fornitura di materiale di cancelleria fornitura di carta in risme e bancali;

della nota del 4 maggio 2011, con cui è stata richiesta ai fini dell'efficacia dell'aggiudicazione la produzione dell'autorizzazione di cui al d. m. 14 dicembre 2010;

del d. m. del 14 dicembre 2010 recante *“Disposizioni concernenti i criteri di rilascio dell'autorizzazione prevista dall'articolo 37 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ai fini della partecipazione alla procedure di aggiudicazione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni”*;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Società Errebian S.p.a. e Ferservizi S.p.a.;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 agosto 2011 il Cons. Donatella Scala e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Visto l'art. 120, c.p.a.;

RITENUTO che il d.l. n. 78 del 2010, convertito in legge n. 122 del 2010, nel recare disposizioni antiriciclaggio e prescrivere per gli operatori economici con sede nei Paesi c.d. *“black list”* la condizione di partecipazione alle gare pubbliche previa autorizzazione rilasciata dal Ministero dell'economia e delle finanze, ha

introdotto una norma imperativa, siccome posta a presidio del preminente interesse di ordine pubblico esplicantesi attraverso la compiuta conoscenza degli assetti di proprietà e di gestione dei soggetti sopra indicati che intendano intrattenere rapporti contrattuali con organismi ed enti pubblici;

RITENUTO, pertanto, che l'obbligo di richiedere l'autorizzazione di cui sopra sussiste a prescindere dalla sussistenza di un'espressa previsione in proposito della *lex specialis* di gara;

RILEVATO, in punto di fatto, che la norma di legge in questione è entrata in vigore anteriormente alla pubblicazione del bando di gara, mentre la relativa disciplina applicativa, di cui al d. m. 14.12.2010, era già in vigore antecedentemente alla aggiudicazione della gara di cui si tratta e che, pertanto, non scalfendo le regole procedimentali, di essa è stata fatta correttamente immediata applicazione dalla stazione appaltante;

RITENUTO che nelle gare di appalto i requisiti di partecipazione, siano di ordine generale o speciale, non devono essere posseduti solo alla data di scadenza del bando, ma devono essere costantemente mantenuti, di talché la stazione appaltante è comunque tenuta a verificarne la sussistenza sia al momento dell'aggiudicazione provvisoria che definitiva, in vista della successiva stipula del contratto;

RITENUTO, altresì, che l'Amministrazione deve sempre evitare di concludere un contratto contrastante con norme imperative;

RITENUTO, pertanto, che le censure dedotte non sembrano offrire apprezzabili elementi di *fumus boni juris*, in considerazione della circostanza, pacifica in fatto, che la parte ricorrente è priva della prescritta autorizzazione e che, pertanto, seppure ha avuto modo di partecipare alla competizione per la fornitura in controversia, non è in grado di stipulare il relativo contratto;

RITENUTO di compensare le spese della presente fase cautelare, attesa la novità della questione in controversia;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Sezione Terza Ter –
RESPINGE l'istanza cautelare citata in premessa.

Spese compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la
segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 agosto 2011 con
l'intervento dei magistrati:

Italo Riggio, Presidente

Maria Luisa De Leoni, Consigliere

Donatella Scala, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 04/08/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)